

REGOLAMENTO

OGGETTO: LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241 - ART.12

Criteri ed indirizzi per la concessione sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati e per attività culturali, sportive, ricreative e per incentivare lo sviluppo economico.

TITOLO I - PRINCIPI ED AMBITI -

ART.1

L'attività politica e amministrativa del Comune nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui alla Legge 142/90 in attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione, viene esercitata, con riferimento alla materia oggetto del presente regolamento, mediante:

1. La definizione di un proprio programma annuale comunale;
2. Il recepimento del programma comunale di proposte di associazioni e singoli cittadini che rispondano allo spirito ed alle linee di tale programma;
3. La erogazione di contributi.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità, definisce gli ambiti e prevede le norme di carattere generale per:

1. Il recepimento nel programma comunale di proposte di associazioni e singoli cittadini;
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.

Le provvidenze sono concesse con riguardo ai campi di intervento indicati all'art.2 e nei limiti delle concrete ed effettive disponibilità delle risorse comunali, in ordine ad iniziative non aventi fini di lucro, di soggetti pubblici o privati da realizzare nel territorio del Comune di Recanati.

La presente regolamentazione non comporta alcun obbligo per il Comune di elargire benefici, rimanendo integra la discrezionalità motivata dell'Ente a tale riguardo, anche per quanto concerne la quantificazione ed individuazione specifica di ogni provvidenza.

Stabilito in via generale l'ambito territoriale del Comune di Recanati per la realizzazione delle iniziative, sono tuttavia ammesse provvidenze con diversa localizzazione:

- a) per consentire la partecipazione di soggetti recanatesi qualificati nei campi di intervento indicati nel successivo articolo 5 a manifestazioni rilevanti, altrove localizzate;
- b) nel campo della rappresentanza ed immagine del Comune.

ART.2

L'Amministrazione Comunale basa il proprio intervento su criteri di qualificazione, economicità della spesa, di efficacia ed equilibrata distribuzione delle risorse su tutto il territorio comunale.

Il campo d'intervento per le provvidenze precisate dal seguente regolamento, riguarda i seguenti settori di attività, in quanto ritenuti atti a promuovere lo sviluppo e l'immagine della comunità, precisato altresì che non esistono altri ambiti rilevanti per lo sviluppo e l'immagine stessi:

STUDIO D'ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, TEMPO LIBERO, RICREAZIONE, TURISMO ECOLOGIA ED AMBIENTE, RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE DELL'ENTE.

ART.3

Le possibili provvidenze vengono individuate come segue:

- a) contribuzioni in denaro a fondo perduto;
- b) concessione in uso precario di beni immobili per un periodo continuativo stabilito di volta in volta su indicazione dell'Assessore competente sulla base dei programmi dell'Ente
- c) fornitura di beni o servizi ivi compresa la realizzazione, fornitura e spedizione di comunicazione al pubblico (manifesti, locandine, inviti e simili);
- d) ricevimenti ed ospitalità;
- e) patrocinio.

Il patrocinio comunale può essere concesso, se richiesto, sotto forma di:

- riduzione delle imposte dell'affissione sul territorio comunale, mediante apposizione sul materiale pubblicitario dello stemma con Leone rampante e dicitura "Patrocinio del Comune di Recanati", secondo le disposizioni di legge vigenti;
- uso delle attrezzature (palco, transenne, ecc.) e delle fonti di energia necessarie;
- spedizione di inviti tramite abbonamento postale.

TITOLO II - SETTORI DI INTERVENTO -

ART.4

In relazione alla propria programmazione pluriennale il Comune persegue obiettivi anche attraverso interventi di concessione di contributi ed altri vantaggi economico-finanziari nei settori: sportivo e del tempo libero, culturale, e dello sviluppo economico.

SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

ART. 5

Contributi ed altri vantaggi economico-finanziari nel settore Sport e Tempo Libero possono essere concessi per i seguenti tipi di intervento:

- a) attivazione di impianti sportivi e ricreativi;
- b) sostegno delle attività sportive, agonistiche ed amatoriali;
- c) sostegno delle iniziative sportive;
- d) sostegno ad Enti di promozione sportiva, Società ed Associazioni sportive e volontaristiche;
- e) attività di studio, di ricerca, congressi e convegni sullo

Sport;

- f) sostegno delle attività di gestione impianti sportivi pubblici in gestione privata convenzionata;
- g) attività di animazione nei quartieri e nelle frazioni;
- h) attività ricreative, con particolare attenzione a quelle rivolte alle fasce dell'infanzia e della terza età.

ART.6

Per l'ottenimento dei benefici di cui al precedente art.5, i soggetti richiedenti, operanti in materia di promozione sportiva, salvo quanto disposto nel TITOLO III, devono in particolare risultare regolarmente costituite.

SETTORE CULTURALE

ART.7

Contributi ed altri vantaggi economico-finanziari nel settore della cultura possono essere concessi per le seguenti motivazioni:

- a) iniziative e manifestazioni di carattere culturale;
- b) conservazione e valorizzazione dei beni culturali purché gli stessi siano di pubblico godimento;
- c) attività di studio e di ricerca;
- d) sostegno alle istituzioni culturali operanti sul territorio comunale;
- e) sostegno alle attività culturali di base.

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

ART.8

Contributi ed altri vantaggi economico-finanziari nel settore economico possono essere disposti per i seguenti tipi di intervento:

- a) sostegno alle attività promozionali;
- b) sostegno alla cooperazione e all'associazionismo;
- c) sostegno alle iniziative per la diffusione della innovazione e per lo sviluppo dei servizi reali delle imprese;
- d) sostegno alle politiche per l'occupazione giovanile;
- e) sostegno alle situazioni di crisi aziendali, studi, ricerca, sperimentazione;
- f) convegni e manifestazioni promozionali.

TITOLO III - MODALITA' E NORME DI CARATTERE GENERALE -

ART. 9

Le erogazioni dei benefici previsti per interventi di cui al TITOLO II, possono essere concesse unicamente per Associazioni che non abbiano scopo di lucro, così come indicato all'art.1 comma 3.

La concessione di tali contributi comporta l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di divulgare tale circostanza apponendo sul materiale pubblicitario prodotto per l'occasione, la dizione "Con il contributo del Comune di Recanati".

ART.10

Il patrocinio del Comune di Recanati è riconoscimento del livello qualitativo dell'iniziativa o della manifestazione e non dà diritto automatico ad altri vantaggi economici e contributivi oltre a quelli indicati al comma 2 dell'art.3.

Il patrocinio può essere concesso a seguito di esplicita richiesta accompagnata da un progetto o da una nota esplicativa del richiedente.

ART.11

I benefici da erogare nei settori soprariportati devono rispondere ai seguenti criteri d'intervento:

- 1) Corrispondenza delle iniziative agli obiettivi contenuti nei piani annuali e pluriennali dell'Amministrazione comunale;
- 2) Complementarietà delle iniziative rispetto ai programmi comunali e utile inserimento delle stesse nei quadro di tali programmi;
- 3) Legame con il territorio e ricaduta sociale;
- 4) Continuità nel tempo;
- 5) Organicità degli interventi;
- 6) Rilevanza in ambito cittadino.

Nel rispetto dei criteri di cui sopra si individuano le priorità con riferimento a:

- 1) Animazione nei quartieri e nelle frazioni;
- 2) Attività ricreative culturali e didattiche rivolte alla fascia dell'infanzia e della terza età;
- 3) Promozione dello studio e divulgazione di aspetti e personaggi nella storia locale;
- 4) Iniziative espressamente ad un pubblico giovanile con l'attivazione di spazi espositivo-creativi;
- 5) Attività legate ad arte visive, musicali e teatrali.

Saranno favorite infine quelle associazioni che non abbiano rientri economici o li abbiano in misura minima.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

ART. 12

L'organismo promotore dell'iniziativa deve fare formale richiesta di contribuzione all'Amministrazione Comunale allegando:

- 1) eventuale Statuto e/o atto Costitutivo dell'Ente, Consorzio, Società, Associazione;
- 2) relazione illustrativa dell' iniziativa nella quale risultino chiaramente gli elementi per la sua valutazione anche sotto l'aspetto economico;
- 3) bilancio dell'attività dell'Associazione, Ente, etc.
- 4) distinta dei costi presumibili dell'iniziativa;
- 5) i tempi e modi dell'intervento e/o dell'iniziativa;

6) ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa, nominativo del responsabile, della persona abilitata alla riscossione del contributo e relativi dati fiscali;

7) Nominativo del responsabile e della persona abilitata alla riscossione del contributo e relativi dati fiscali.

La documentazione prodotta o già in possesso dell'Amministrazione Comunale non deve essere ripresentata.

ART. 13

Tutte le richieste di contribuzione di cui al presente regolamento devono pervenire all'Amministrazione Comunale complete della documentazione di cui all'Art. 14, entro e non oltre il 15 SETTEMBRE dell'anno precedente all'attività di riferimento.

Oltre tale data l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la compatibilità della richiesta con la disponibilità di stanziamenti di bilancio.

Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sarà emanato a cura dell'Amministrazione Comunale entro il 31 MAGGIO apposito avviso contenente le modalità e i tempi relativi alle istanze di cui sopra.

ART. 14

Tra tutte le iniziative proposte, per le quali sono stati richiesti dei contributi, l'Amministrazione comunale opera le seguenti distinzioni:

- a) attività da inserire a pieno titolo nel cartellone dell'amministrazione, poichè rispondono allo spirito e all'impostazione generale della programmazione amministrativa; per esse il Comune si impegna a coprire totalmente le spese, mentre i soggetti proponenti gestiranno organizzativamente il programma concordato, assumendosene l'onere imprenditoriale;
- b) attività ammesse al contributo comunale, a parziale copertura dei costi sostenuti o da sostenere; per esse l'amministrazione richiederà un consuntivo dettagliato e documentato;
- c) attività non ammesse al contributo perchè usufruiscono già di stanziamenti comunali, o perchè sono regolate da apposite convenzioni o contratti comunali;
- d) attività non ammesse al contributo perchè non rientrano nelle linee programmatiche dell'Amministrazione;
- e) attività non ammesse al contributo perchè prettamente politiche e di partito.

L'attività istruttoria deve terminare in tempo utile per consentire la quantificazione della spesa iscritta al bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

L'elenco delle iniziative ammesse a contributo costituisce documento accompagnatorio al bilancio medesimo.

La Giunta entro 60 giorni dall'esecutività del bilancio, approva l'atto di competenza, impegnando l'80% dei capitoli di bilancio relativi ai contributi.

Il restante 20% viene assegnato con provvedimento da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno ad integrazione dei contributi già concessi in concorrenza con le domande pervenute con motivazione oltre il termine indicato all'art. 13.

ART.15

Per ogni attività potrà essere concesso un contributo nella misura massima del 50% del bilancio dell'attività stessa.

La Giunta Comunale potrà derogare a tale limite solo per attività ritenute rilevanti per la città.

In tali casi si può derogare anche ai limiti di cui al successivo articolo 16 comma 3.

ART. 16

I contributi concessi saranno erogati con provvedimento del dirigente del settore competente per materia, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e su presentazione di bilancio consuntivo dell'attività che comprenda la documentazione illustrativa e copia di fatture o altri documenti fiscali.

Il contributo non potrà essere erogato solo se dal bilancio consuntivo si evinca una eccedenza dell'entrata rispetto alla spesa.

La Giunta può autorizzare, a domanda, una anticipazione sui contributi in denaro in misura non superiore al 50% del contributo salvo conguaglio.

Qualora l'attività per cui è stata concessa la contribuzione non sia stata realizzata, nè sia stata realizzata un'attività diversa, di cui sia stata data preventiva comunicazione all'Amministrazione, che abbia espresso il proprio assenso, si procederà al recupero delle somme anticipate nei modi e termini di legge.

ART. 17

Il contributo potrà essere concesso sempre nei limiti di cui all'art. 16 sia sotto forma di denaro che sotto forma di prestazioni di servizi e utilizzo di strutture comunali, così come indicato all'art.3.

Nel caso che le manifestazioni , attività o iniziative richiedano l'intervento di personale dipendente dovrà ritenersi concesso un contributo pari al compenso spettante al dipendente commisurato alle tariffe orarie per lavoro straordinario.

Il numero complessivo di ore lavorative verrà attestato dal Dirigente del settore cui il personale è assegnato.

L'utilizzo delle sale di proprietà comunale sarà considerato come corresponsione di un contributo di importo pari a quello stabilito, per l'uso delle sale, con apposito atto della Giunta Comunale, che annualmente determina le tariffe.

In particolare, relativamente all'Aula Magna, è assolutamente necessario prendere atto del fatto che la concessione in uso della stessa deve essere effettuato esclusivamente in occasione di manifestazioni organizzate direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale o, comunque, nell'ambito di iniziative che si qualificano come di particolare valenza rappresentativa e culturale.

I contributi come sopra quantificati potranno concorrere con i contributi in denaro sino ad integrare l'importo massimo concedibile ai sensi dell'art.16

ART. 18

Le istanze di contributi che pervengano oltre il termine del 15 SETTEMBRE, potranno essere prese in considerazione, dalla Giunta Municipale, solo se il ritardo rispetto al termine suddetto sia determinato dall'oggettiva impossibilità di programmare l'attività nel termine suddetto, per l'imprevedibilità o eccezionalità della medesima.

Ove accolta la richiesta, il contributo verrà erogato e sempre a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

ART. 19

Per quanto non previsto dalle norme sancite nel presente regolamento si fa riferimento alle normative derivanti da fonti legislative nazionali e regionali in materia, nonché allo Statuto del Comune di Recanati richiamando in particolare gli obblighi previsti dalla L. 30.12.91 n. 412 art. 22.

ART. 20

Per quanto concerne i contributi per la legge regionale 16/81, i criteri per la ripartizione dei fondi sono desumibili dalla legge stessa e dall'art. 11 del presente regolamento.

Il presente articolo si applica a decorrere dal 1997.

ART. 21

Si allega al seguente regolamento schema di domanda per la richiesta di contributo che verrà inserito nell'avviso di cui al precedente articolo 13.